



Bruxelles, 7.11.2023
COM(2023) 688 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla concessione di una deroga ai sensi dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3
della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla concessione di una deroga ai sensi dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo

1. FINALITÀ DELLA RELAZIONE

La direttiva 93/109/CE del Consiglio¹ stabilisce le modalità per esercitare il diritto di voto e l'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva specifica che, prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione debba i) presentare al Parlamento e al Consiglio dell'UE una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ii) propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Le prossime elezioni del Parlamento europeo, che verranno organizzate nei 27 Stati membri dell'UE, si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024.

L'unico Stato membro che applica una deroga ai sensi della direttiva è il Lussemburgo.

Obiettivo della presente relazione è stabilire se le circostanze che giustificavano la concessione di una deroga persistono e proporre gli opportuni adeguamenti.

2. DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

L'articolo 22, paragrafo 2, TFUE precisa che i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini ("cittadini mobili dell'UE") hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo in tale Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Tale diritto è esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, previa consultazione del Parlamento europeo, che a loro volta possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificano.

Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono state fissate nella direttiva summenzionata,

¹ Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

che all'articolo 3 stabilisce: ogni persona che, nel giorno di riferimento,

- (a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, TFUE, e
- (b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7 della direttiva.

Tale elettore è qui indicato come "cittadino elettore mobile dell'UE", mentre il cittadino con diritto di eleggibilità è indicato come "cittadino eleggibile mobile dell'UE".

3. **DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA**

I considerando della direttiva riportano la possibilità per gli Stati membri di derogare alle norme generali della direttiva se persistono problemi specifici di uno Stato membro, come indicato nell'attuale articolo 22 TFUE.

I considerando spiegano inoltre che tali problemi specifici possono sorgere in uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini mobili dell'UE che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media dell'UE nel suo complesso.

La deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma stabilisce che, se in un determinato Stato membro la percentuale dei cittadini mobili dell'UE che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'UE ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

- (a) può riservare il diritto di voto ai cittadini mobili dell'UE residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,
- (b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini mobili dell'UE eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tuttavia, ai cittadini mobili dell'UE che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui sopra.

L'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, stabilisce che "tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri."

4. **DEROGHE APPLICATE DAL LUSSEMBURGO**

L'unico Stato membro che si avvale della deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva è il Lussemburgo.

Secondo il diritto lussemburghese, una lista per le elezioni del Parlamento europeo non può comprendere più di sei candidati e deve essere composta da una maggioranza di candidati di cittadinanza lussemburghese². Come confermato dalle autorità lussemburghesi, ciò significa che solo due cittadini mobili dell'UE che non sono cittadini lussemburghesi possono essere inclusi in una lista.

Dal 2013³ il Lussemburgo non subordina il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni del Parlamento europeo a un periodo minimo di residenza in Lussemburgo.

5. **VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALLA DEROGA**

L'articolo 14, paragrafo 1, prescrive, quale condizione per derogare alle disposizioni di carattere generale contenute nella direttiva, che si verifichi la seguente circostanza: "la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato e che hanno l'età per essere elettori".

L'articolo 14, paragrafo 3, seconda frase specifica che gli Stati membri che chiedono disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, debbano fornire alla Commissione tutti gli elementi giustificativi necessari.

Con lettera del 25 novembre 2022, le autorità lussemburghesi hanno comunicato alla Commissione i dati necessari, da cui si evince che al 16 novembre 2022 i cittadini mobili dell'UE che avevano raggiunto l'età per essere elettori e che risiedevano in Lussemburgo erano 201 524, mentre il numero complessivo di cittadini dell'UE, compresi i Lussemburghesi, che avevano raggiunto l'età per essere elettori e risiedevano in Lussemburgo erano 481 184.

Ne consegue che al 16 novembre 2022 la percentuale dei cittadini mobili dell'UE che risiedono in Lussemburgo e che hanno l'età per essere elettori era del 41,88 % sul numero complessivo dei cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori. Questa percentuale rimane nettamente superiore al limite fissato dalla direttiva, cioè il 20 %, e non c'è motivo di credere che la situazione sia mutata nel frattempo.

Il Lussemburgo applica una deroga sulla base dell'elevato numero di cittadini mobili dell'UE presenti sul proprio territorio. Secondo le autorità lussemburghesi, la misura

² Articolo 291, paragrafo 5 della legge elettorale.

³ Legge del 20 dicembre 2013 che modifica la legge elettorale.

relativa alla composizione delle liste è volta a evitare qualsiasi polarizzazione tra liste di candidati nazionali e non nazionali.

Alle elezioni del Parlamento europeo del 2014, su 54 candidati lussemburghesi, 3 erano cittadini stranieri. Nel 2019 su 60 candidati 2 erano cittadini stranieri.

6. CONCLUSIONI

La Commissione accoglie con favore il fatto che il Lussemburgo non subordini più il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni del Parlamento europeo a un periodo minimo di residenza in Lussemburgo.

Per quanto riguarda la composizione delle liste dei candidati, sulla base del fatto che la percentuale di cittadini mobili dell'UE che hanno raggiunto l'età per essere elettori e che risiedono in Lussemburgo rimane notevolmente superiore alla soglia del 20 % di cui all'articolo 14, paragrafo 1, persistono ancora i motivi che giustificano la concessione di una deroga.

La Commissione incoraggia il Lussemburgo a continuare ad adottare misure volte a promuovere l'integrazione dei cittadini mobili dell'UE, anche per quanto riguarda la composizione delle liste di candidati.